

Dalla CIGO, alla CIG in deroga alle misure di sostegno per autonomi, lavoratori domestici e professionisti: tutti gli aiuti del decreto anti Coronavirus.

di [Redazione PMI.it](https://www.pmi.it)

Decreto Curaltalia

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche detto **decreto “Curaltalia”** o decreto **“#IoRestoACasa”**, il Governo italiano ha introdotto diverse misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie e delle imprese per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del **COVID-19**.

Con un primo [messaggio](#) l'**INPS** ha illustrato sinteticamente le diverse prestazioni previste e ha fornito le prime indicazioni operative, poi con la [circolare n. 47/2020](#), emanata d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato le misure a sostegno del reddito previste dal provvedimento relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, fornendo altresì indicazioni sulla corretta gestione dell'**iter concessorio**.

Vediamo le istruzioni INPS nel dettaglio e le misure previste dal Governo per le varie categorie di lavoratori.

CIGO e assegno ordinario FIS

Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto Curaltalia, le aziende rientranti nel campo di applicazione della **CIGO** e dell'**assegno ordinario** operanti su tutto il territorio nazionale hanno la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del **23 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

Non occorre invece che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'**anzianità di 90 giorni** di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Per il **pagamento della prestazione** azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente o, in considerazione dell'emergenza, richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Le aziende con unità produttive situate nelle **prime zone rosse e gialle**, o con lavoratori domiciliati/residenti in tali zone, è possibile cumulare quest'ultimo trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai trattamenti eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Si possono in sostanza sommare le precedenti 13 settimane alle ulteriori 9 concesse ora.

Domanda CIGO e assegno ordinario FIS

La **domanda** deve essere trasmessa all'INPS utilizzando la nuova **causale** "COVID-19 nazionale" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al **31 agosto 2020**, per una durata massima di 9 settimane, e può essere inviata anche da parte delle aziende che hanno già superato i limiti ordinariamente previsti.

I periodi autorizzati con causale "COVID-19 nazionale" sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Le imprese che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario possono richiedere l'ammortizzatore con causale "COVID-19 nazionale" anche per periodi già autorizzati o per quelli di oggetto di domande già presentate e in attesa di autorizzazione. Il periodo concesso con causale "COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

CIGO e assegno ordinario FIS: procedure semplificate

Visto carattere eccezionale ed emergenziale della misura, l'**istruttoria** delle domande è improntata alla massima **celerità** e la valutazione di merito delle stesse è stata notevolmente **semplificata** rispetto a quella ordinaria.

Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla **transitorietà** dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di **non imputabilità dell'evento** stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma **solo l'elenco dei lavoratori destinatari**.

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 (**procedura sindacale**), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

L'INPS chiarisce che all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data **comunicazione all'INPS** dell'esecuzione degli adempimenti da cui sono dispensate, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

Assegno ordinario Fondi bilaterali alternativi

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione del **Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato** e il Fondo di solidarietà bilaterale per i **lavoratori n somministrazione**, Fondi non gestiti dall'INPS, è stata prevista l'erogazione di un assegno ordinario a carico dei medesimi Fondi.

La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere quindi presentata con la nuova causale "emergenza COVID-19" al relativo Fondo, che dovrà erogare la prestazione **indipendentemente dal fatto che l'azienda sia in regola** con il versamento della contribuzione, senza subordinare la prestazione al pagamento degli arretrati.

Per lo scopo è stato previsto uno specifico stanziamento a carico del bilancio statale per complessivi **80 milioni di euro**, per l'anno 2020, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con appositi decreti ministeriali.

CIG in deroga

Le Regioni e le Province autonome interessate dall'emergenza COVID-19 possono riconoscere trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che non hanno nel loro inquadramento previdenziale la tutela alla CIGO, al fondo integrazione salariale (FIS) o ai fondi bilaterali alternativi.

Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Possono ottenere la cassa in deroga le aziende che hanno la **sola tutela CIGS** come quelle della grande distribuzione organizzata e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

Anche in questo caso le nove settimane si possono **aggiungere ai periodi di cassa integrazione già individuati** dal DI 9/2020 ed è sufficiente una **informativa al sindacato** e una eventuale consultazione che si deve esaurire entro tre giorni, ma non è vincolate ai fini del procedimento autorizzatorio.

Ai beneficiari dei trattamenti in argomento viene riconosciuta la **contribuzione figurativa** e i relativi oneri accessori (**ANF**) ove spettanti.

CIG in deroga aziende plurilocalizzate

Per i datori di lavoro con unità produttive in cinque o più regioni (cd. **aziende plurilocalizzate**) la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.

La procedura prevede che, entro **30 giorni dall'invio della domanda** da parte dell'azienda, il Ministero effettui l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifichi l'onere previsto per poi trasmetterlo all'INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate.

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l'azienda deve inviare la **richiesta di pagamento di CIG in deroga all'INPS** sulla piattaforma "CIGWEB" indicando il numero del decreto di concessione. L'INPS, effettuerà quindi l'istruttoria, emettendo l'autorizzazione e inviandola all'azienda a mezzo PEC.

Quindi i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la **documentazione per la liquidazione dei pagamenti**, avvalendosi del modello "SR 41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

INDENNITA'

Liberi professionisti e collaboratori

L'indennità di **600 euro** prevista dall'articolo 27 del decreto, spetta a liberi **professionisti con partita IVA** già attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020.

In tutti i casi, bisogna essere iscritti alla **Gestione separata** dell'INPS. Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta.

Il [messaggio INPS](#) contiene una precisazione per i titolari di partita IVA: sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, il testo unico imposte sui redditi.

Autonomi in gestioni speciali dell'AGO

L'articolo 28 del decreto concede l'indennità per il mese di marzo ai lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali dell'AGO**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle seguenti gestioni INPS:

- Artigiani,
 - Commercianti,
 - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
-
- **Lavoratori stagionali**
 - Il riferimento è l'articolo 29 del dl 18/2020. Possono accedere i **lavoratori dipendenti stagionali** dei settori del **turismo** e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
 - Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non possono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020.
 - L'INPS sottolinea che la circolare applicativa valuterà l'opportunità di inserire anche i lavoratori impiegati nei settori del turismo e **stabilimenti balneari**, allargando quindi la platea di beneficiari.

Lavoratori agricoli

L'articolo 30 del decreto, comprende gli **operai agricoli a tempo determinato** e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali.

Come requisito viene chiesto di avere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019 e di non essere titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

L'articolo 38 del dl riguarda i lavoratori iscritti al **Fondo pensioni dello spettacolo**, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- reddito non superiore a 50mila euro nel 2019;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Partite IVA e autonomi

Professionisti iscritti agli Ordini, dipendenti a tempo determinato ed altri soggetti che ricadono nelle tutele del **Fondo per il reddito di ultima istanza** previsto dall'art. 44 del DL 18/2020, così come le Partite IVA e gli autonomi delle gestioni speciali INPS dovranno presentare istanza all'INPS per ottenere una **indennità di 600 euro**.

A precisarlo è stato il Ministero dell'Economia nelle [FAQ](#) pubblicate sul sito ufficiale del MEF sul Cura Italia. La platea stimata è di 6 milioni di persone tra lavoratori autonomi, professionisti con partita IVA, collaboratori, operai agricoli e stagionali.

Professioni Ordinistiche

I fondi stanziati ammontano a 200 milioni, su 300 complessivi, riservati ad autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per i quali è stato emanato apposito **decreto** interministeriale.

L'indennità dovrà essere richiesta alla propria cassa ed è destinata a chi ha avuto un reddito **fino a 35mila euro** nell'anno di imposta 2018 e abbia subito **limitazioni lavorative** a causa dell'emergenza COVID-19 oppure, se nello stesso anno di imposta si è collocato nello scaglione tra 35 e **50mila euro**, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività autonoma o libero-professionale di almeno il **33%** nei primi 3 mesi del 2020.

Le **domande** potranno essere presentare a partire **dal 1° aprile**, secondo gli schemi forniti dalle proprie Casse. Il sussidio sarà esentasse, non cumulabile con altri strumenti di sostegno al reddito. Sono esclusi i titolari di pensione.

Lavoratori domestici

La situazione di **colf**, **badanti** e **lavoratori domestici** che hanno perso il posto è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell'articolo 44, chiarisce il Ministero.

Se questo dovesse essere confermato, la procedura per richiedere l'indennità, probabilmente di importo più contenuto rispetto ai 600 euro, sarebbe simile a quella prevista per autonomi e partite IVA.

Anche in questo caso l'indennità dovrebbe essere esentasse.

Agenti di Commercio

Gli **agenti di commercio** iscritti alle gestioni speciali INPS ma anche all'**Enasarco** possono accedere all'indennità prevista dall'articolo 28 del Cura Italia (che riguarda autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), specifica invece il MEF in una apposita FAQ sono inclusi nella platea dell'articolo 28.

Questo vuol dire che potranno fare **domanda online sul sito INPS** come tutti gli altri